



Ufficio Affari Generali

Decreto n.91
Prot. n. 8328
Anno 2013

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze emanato con Decreto Rettorale n.329 del 6 aprile 2012;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n.1041 del 18 settembre 1993 e seguenti modifiche;

VISTO il Regolamento recante Disposizioni in materia di costituzione dei Dipartimenti emanato con Decreto n.890 del 21 settembre 2011;

VISTO il Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti emanato con Decreto Rettorale n. 621 del 23 luglio 2012;

VISTE le delibere del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute del 16 e 24 gennaio 2013;

VISTO il parere espresso dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 23 gennaio 2013 ;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione dell'Università nella seduta del 25 Gennaio 2013;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 30 Gennaio 2013 con la quale è stato approvato il Regolamento interno del Dipartimento di Scienze della Salute,

EMANA

Il seguente Regolamento:

Regolamento del Dipartimento di Scienze della Salute

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "Statuto", il testo dello Statuto dell'Università degli studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329 e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 95 del 23 aprile 2012;
- b) per "Regolamento dei Dipartimenti", il "Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti", emanato con decreto rettorale 23 luglio 2012, n. 97284, prot. n. 621.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 4 comma 3 e dell'art. 50 dello Statuto e ai sensi del Regolamento dei Dipartimenti e detta norme per l'organizzazione e il

funzionamento del Dipartimento di Scienze della Salute istituito con delibera del Senato Accademico dell'11 aprile 2012, del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2012 e della seduta congiunta Senato Accademico-Council di Amministrazione dell'11 maggio 2012, nel rispetto della legislazione vigente in materia, nonché dello Statuto e del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 3
(Sede amministrativa)

1. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa presso il Complesso Polivalente sito in Viale Pieraccini n. 6. Sedi secondarie sono ubicate presso i locali occupati dai professori e ricercatori delle Sezioni di cui si compone il Dipartimento stesso.

Art. 4
(Attività del Dipartimento)

1. Il Dipartimento esercita le attività didattiche, di ricerca e assistenziali previste dall'art. 26, comma 1 dello Statuto e dell'art. 2 del Regolamento dei Dipartimenti.

Art. 5
(Partecipazione alle attività del Dipartimento ed accesso)

1. Partecipano all'attività del Dipartimento oltre ai professori e ricercatori afferenti altri soggetti di cui all'art. 7 comma 1 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. In particolare può altresì partecipare all'attività del Dipartimento il personale dei Centri e Consorzi Interuniversitari, dei Centri di Servizio, dei Centri Interdipartimentali e dei Laboratori congiunti dei quali il Dipartimento fa parte.
3. Il Direttore, su proposta di un professore o ricercatore afferente, può autorizzare l'accesso al Dipartimento alle sue strutture e ai suoi servizi, per specifiche esigenze, a soggetti diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2. La proposta deve espressamente indicare il periodo e la durata di svolgimento dell'attività ed essere corredata dalle adeguate coperture assicurative.

Art. 6
(Articolazione del Dipartimento in Sezioni)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 7, dello Statuto e dell'art. 8 del Regolamento dei Dipartimenti, il Dipartimento è articolato in Sezioni, secondo quanto previsto nell'allegato A al presente Regolamento.
2. Le Sezioni non hanno autonomia gestionale.
3. Con riferimento all'art. 26, comma 7 dello Statuto, le Sezioni sono funzionali ad esigenze organizzative e di ricerca, ma non dispongono di strutture e di servizi dedicati.
4. Il Dipartimento si articola in sei Sezioni come nell'allegato A). Ciascuna Sezione è composta da un numero minimo di 4 di professori e ricercatori in deroga a quanto previsto dal Regolamento dei Dipartimenti per le motivazioni illustrate nello stesso allegato A). Ogni docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione.
5. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è deliberata dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, e può essere successivamente modificata su motivata richiesta del docente interessato.

Art. 7
(Funzioni delle Sezioni)

1. Ciascuna Sezione esercita funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio e della Giunta per il tramite del suo Coordinatore.

Art. 8
(Coordinatore della Sezione)

1. Il Coordinatore della Sezione è eletto a scrutinio segreto da e tra i professori e ricercatori aderenti alla Sezione.
2. Le elezioni del Coordinatore sono indette dal Direttore almeno trenta giorni prima della scadenza. Il Direttore provvede alla costituzione del seggio elettorale.
3. L'elezione è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Risulta eletto il candidato che riceve la maggioranza semplice dei voti espressi.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
5. Il Coordinatore dura in carica quattro anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
6. Il Coordinatore della Sezione promuove e coordina le attività della Sezione.

Art. 9
(Disattivazione delle Sezioni)

1. Le Sezioni possono essere disattivate con delibera del Consiglio di Dipartimento qualora vengano meno per più di due anni i requisiti previsti dall'art. 6, comma 4, per la loro attivazione.

Art. 10
(Organi del Dipartimento)

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

Art. 11
(Consiglio di Dipartimento: composizione)

1. Per la composizione del Consiglio di Dipartimento trovano applicazione l'art. 27, comma 4 dello Statuto e gli art. 11 comma 1 e l'art. 12 commi 1, 2 e 3 del Regolamento dei Dipartimenti.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti, del Consiglio di Dipartimento fa inoltre parte una rappresentanza degli specializzandi nella misura di 2 componenti. Per l'elezione di tali componenti trovano applicazione l'art. 11, comma 4, e 12, comma 4, del Regolamento dei Dipartimenti.
3. In relazione alla discussione di particolari argomenti, il Direttore del Dipartimento ha la facoltà di invitare alle sedute del Consiglio persone esterne al Dipartimento, senza che queste abbiano diritto di voto.

Art. 12

(Consiglio di Dipartimento: convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di sua iniziativa ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti almeno sette giorni prima della seduta.
2. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono avvisati almeno 24 ore prima dell'orario della seduta.
3. La convocazione in via ordinaria deve essere fatta con avviso scritto inviato, anche a mezzo posta elettronica, a ciascun avente diritto.
4. Nel caso di cui al comma 2, la convocazione può essere fatta con tutti i mezzi ritenuti più adeguati a raggiungere gli interessati.
5. La convocazione deve essere resa pubblica mediante affissione dell'avviso all'albo e inserimento dello stesso nel sito *web* del Dipartimento.
6. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore. Essi possono essere richiesti al Direttore da ogni membro del Dipartimento. Gli argomenti all'ordine del giorno devono comunque essere inseriti qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
7. Per il funzionamento del Consiglio di Dipartimento trova applicazione l'art. 10, comma 4 e seguenti, del Regolamento dei Dipartimenti.
8. L'assenza alle sedute del Consiglio è consentita solo per giustificati motivi o per legittimi impedimenti.
9. I componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato qualora, fuori dai casi di cui al comma 8, non partecipino, per almeno quattro volte consecutive, alle sedute dell'organo. In tal caso, trova applicazione l'art. 47, comma 8, dello Statuto.
10. L'aggiunta di punti all'ordine del giorno può essere fatta fino a 24 ore dall'ora di convocazione del Consiglio tramite comunicazione a mezzo di posta elettronica. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato nel corso della riunione con l'approvazione della maggioranza dei componenti.
11. Il verbale deve contenere l'elenco dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, i termini essenziali della discussione sui singoli punti ed il testo delle relative deliberazioni.
12. Il verbale delle sedute del Consiglio è approvato seduta stante ovvero, in tutto o nelle parti non già approvate seduta stante, di norma nella la seduta successiva e comunque non oltre la seconda seduta successiva.
13. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito *web* del Dipartimento, secondo norme comuni deliberate dagli Organi di Governo di Ateneo.
14. La partecipazione alle riunioni del Consiglio non può essere oggetto di delega.

Art. 13

(Costituzione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di Commissioni)

1. L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio.
2. Le Commissioni istruttorie di cui al comma precedente sono temporanee, e possono prevedere la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.

Art. 14

(Consiglio di Dipartimento: competenze)

1. Il Consiglio di Dipartimento esercita, oltre alle attribuzioni ad esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento dei Dipartimenti, le seguenti funzioni:
 - a) delibera sulla entità degli eventuali prelievi da applicare ai fondi di ricerca e convenzioni conseguiti dai suoi membri. Detta delibera dovrà definire la destinazione dei suddetti prelievi ed è soggetta all'approvazione da parte della maggioranza assoluta degli aventi diritto;
 - b) delibera sui criteri di ripartizione di spese dipartimentali che non possono essere coperte con la dotazione proveniente dalla Amministrazione Centrale;
 - c) delibera sull'assegnazione degli spazi di competenza del Dipartimento al personale docente e ricercatore afferente;
 - d) delibera sulle modalità di assegnazione ai membri docenti e ai ricercatori afferenti al Dipartimento dei fondi finalizzati ad attività di ricerca eventualmente conferiti al Dipartimento con delibera dell'amministrazione centrale;
 - e) relativamente alle funzioni assistenziali dei propri membri afferenti a settori scientifico-disciplinari di cui il dipartimento è referente e comunque per attività che coinvolgono funzioni assistenziali, il Dipartimento formula proposte per il Comitato Consultivo di cui all'art.12 comma 2 del Regolamento di Ateneo delle Scuole e le trasmette per conoscenza al Rettore.
 - f) approva gli atti delle Commissioni temporanee eventualmente attivate.
2. Il Consiglio può delegare alla Giunta competenze proprie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti. La delega può essere attribuita a tempo determinato e può prescrivere criteri direttivi per l'esercizio delle competenze delegate.

Art. 15

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: composizione e modalità di designazione)

1. La Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento, di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti è composta da un membro, professore o ricercatore, per ciascun settore scientifico disciplinare presente nel Dipartimento, eletto fra i membri del proprio settore.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore almeno trenta giorni prima della scadenza. Il Direttore provvede alla costituzione del seggio elettorale.
4. L'elezione è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Risulta eletto il candidato che riceve la maggioranza semplice dei voti espressi.
5. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.
6. La Commissione è inoltre integrata da un massimo di ulteriori 3 esperti di enti di ricerca, nazionali, internazionali o esteri, competenti e attivi nei campi di ricerca riferibili ai settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente, individuati dal Consiglio di Dipartimento.
7. La valutazione, ove possibile, adotta metodologie quantitative e qualitative basate su parametri bibliometrici.
8. Il Direttore partecipa alle riunioni della Commissione d'indirizzo e autovalutazione senza diritto di voto.

Art. 16

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: Presidente)

1. La Commissione di indirizzo e valutazione del Dipartimento elegge nel suo seno un Presidente.
2. A tale scopo, la Commissione è convocata dal Direttore del Dipartimento con almeno 10 giorni di anticipo.
3. L'elezione è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Risulta eletto il candidato che riceve la maggioranza semplice dei voti espressi. Qualora più di due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, trova applicazione quanto previsto al successivo comma 4.
4. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto, qualora due candidati abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano di nomina nel ruolo. In caso di pari anzianità di ruolo prevale il più anziano di età.

Art. 17

(Commissione di indirizzo e autovalutazione: competenze e durata)

1. Ai fini della validità delle riunioni e delle decisioni della Commissione di indirizzo e autovalutazione del Dipartimento sono valide le stesse regole vigenti per le riunioni del Consiglio di Dipartimento.
2. La Commissione di indirizzo e valutazione del Dipartimento esercita le competenze di cui all'art. 14 del Regolamento dei Dipartimenti.
3. I membri della Commissione di indirizzo e autovalutazione durano in carica 4 anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente.

Art. 18

(Direttore del Dipartimento: attribuzione di compiti a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta)

1. Il Direttore di Dipartimento esercita le attribuzioni demandategli dalle leggi vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore può affidare lo svolgimento di particolari compiti, anche per un periodo determinato, a componenti del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ed in particolare ai Coordinatori delle Sezioni, dandone comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Art. 19

(Vicedirettore)

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 7, dello Statuto e dell'art. 17 del Regolamento dei Dipartimenti, il Direttore può designare, tra i professori a tempo pieno afferenti al Dipartimento, un Vicedirettore.
2. Il Direttore deve dare comunicazione al Consiglio di Dipartimento della nomina e della eventuale revoca del Vicedirettore nella prima seduta utile.

Art. 20

(Giunta di Dipartimento: composizione e modalità di designazione)

1. La Giunta del Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore, che la presiede;
 - b) i Coordinatori delle sezioni;
 - c) e se non già compresi nei membri di cui alla precedente lettera b),
 - i. dai Direttori delle strutture assistenziali complesse membri del Dipartimento;
 - ii. dai direttori delle scuole di specializzazione o presidenti di corso di studio
 - iii. da un membro per ognuno dei Settori Scientifico Disciplinari presenti nel Dipartimento, eletto fra i membri del proprio settore;
 - iv. da almeno un professore associato e un ricercatore eletti rispettivamente dai PA e ricercatori del Dipartimento;
 - d) la Giunta è inoltre composta da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dei lettori e collaboratori esperti linguistici, eletto dal personale afferente al Dipartimento tra i rappresentanti del Consiglio;
 - e) e da un rappresentante degli studenti, dei dottorandi e degli assegnisti, eletto da e tra gli studenti, dottorandi e assegnisti membri del Consiglio di Dipartimento.
2. Partecipa altresì alle sedute il Responsabile amministrativo, senza diritto di voto.
3. Le elezioni sono indette dal Decano almeno 30 giorni prima della scadenza. Lo stesso decano provvede alla costituzione del seggio o dei seggi elettorali.
4. Ai sensi dell'art. 47 dello Statuto, ogni elettore può votare per un membro per la rappresentanza di cui al comma 1, lett. c), punti iii. e iv., e per un nominativo per le rappresentanze di cui al comma 1, lett. d) e e). Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
5. Tra i candidati che abbiano ottenuto un pari numero di consensi risulta eletto il più anziano per nomina nel ruolo. A parità di anzianità di ruolo il più anziano di età.
6. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora la votazione risulti invalida, il decano dei professori ordinari afferenti al Dipartimento provvede ad una seconda indizione entro 7 giorni dalla data di svolgimento della votazione stessa.

Art. 21

(Giunta di Dipartimento: funzionamento)

1. Per il funzionamento della Giunta trovano applicazione l'art. 48 dello Statuto, l'art. 10, commi da 4 a 7, del Regolamento dei Dipartimenti, l'art. 12, commi da 1 a 5, 8, 9, 10 e 12 del presente Regolamento.
2. L'ordine del giorno è predisposto dal Direttore del Dipartimento.
3. Una copia dei verbali approvati e firmati è archiviata presso la Segreteria del Dipartimento e resa disponibile sul sito web del Dipartimento con le modalità di accesso di cui all'art. 12 comma 13 del presente regolamento.

Art. 22

(Giunta di Dipartimento: competenze)

1. La Giunta esercita le seguenti competenze:
 - a) coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni;
 - b) esercita compiti di carattere istruttorio e propositivo per le attività del Consiglio;

- c) delibera sulle materie delegate dal Consiglio, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 19, comma 2, del Regolamento dei Dipartimenti e nell'art. 14, comma 2, del presente Regolamento.
2. La Giunta è inoltre competente in ordine a tutte le materie non espressamente riservate al Consiglio di Dipartimento dallo Statuto, dal Regolamento dei Dipartimenti e dal presente Regolamento.

Art. 23

(Unità di ricerca: delibera istitutiva)

1. L'istituzione delle Unità di ricerca di cui all'art. 20, comma 3, del Regolamento dei Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Dipartimento su proposta dei professori e ricercatori interessati.
2. La delibera di costituzione deve contenere, in particolare:
 - a) la denominazione dell'Unità di ricerca, che può essere utilizzata nelle pubblicazioni scientifiche dei suoi componenti;
 - b) la nomina del coordinatore scientifico e, eventualmente di un coordinatore tecnico, scelto tra il personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
 - c) l'indicazione del progetto scientifico;
 - d) le forme e l'entità del supporto amministrativo e logistico da destinare all'Unità di ricerca, tenendo conto delle esigenze illustrate nella proposta.
3. La delibera istitutiva può altresì prevedere che il responsabile scientifico presenti ogni anno un programma di attività e una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente.
4. Il Consiglio di Dipartimento approva, per quanto di sua competenza, la delibera istitutiva di Unità di ricerca tra due o più Dipartimenti.

Art. 24

(Unità di ricerca: numerosità dei componenti)

1. Le Unità di ricerca sono composte da almeno 5 professori e ricercatori. Il Consiglio può consentire l'istituzione di Unità di ricerca della quale faccia parte un numero inferiore di componenti, purché esso sia tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi della ricerca.
2. Ciascun professore o ricercatore del Dipartimento può aderire a più di una Unità di ricerca.
3. Ulteriori afferenze ad una Unità di ricerca, successive alla sua istituzione, possono essere deliberate dal Consiglio di Dipartimento su proposta del coordinatore scientifico.

Art. 25

(Unità di ricerca: casi e modalità di disattivazione)

1. L'Unità di ricerca è disattivata con delibera del Consiglio di Dipartimento alla scadenza del progetto di ricerca che ne abbia determinato l'istituzione, ovvero nei casi di sopravvenuta impossibilità di proseguire o di portare a compimento l'attività di ricerca o nel caso di mancanza di una significativa produzione scientifica dell'Unità stessa.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, il Consiglio di Dipartimento si avvale della relazione sull'attività delle Unità di ricerca, di cui all'art. 14, comma 7, del Regolamento dei Dipartimenti, tenendo altresì conto delle relazioni del coordinatore scientifico di cui all'art. 23, comma 3, del presente Regolamento, ove previste dalla delibera istitutiva.

Art. 26
(*Modifiche al presente Regolamento*)

1. Il presente Regolamento può essere modificato previa proposta del Consiglio di Dipartimento adottata con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. La convocazione della seduta deve avvenire con almeno 7 giorni di anticipo e deve contenere l'esplicita proposta di modifica e in allegato la relativa documentazione.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 50 dello Statuto, le modifiche sono approvate dal Senato accademico con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso parimenti a maggioranza assoluta, sentito il Comitato Tecnico-Amministrativo.

Art. 27
(*Disposizioni transitorie*)

1. In prima applicazione le elezioni della Giunta sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei 10 giorni successivi.
2. In prima applicazione le elezioni del Coordinatore della sezione sono indette entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e si debbono svolgere nei 10 giorni successivi.

Art. 28
(*Pubblicazione; entrata in vigore*)

Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* dell'Ateneo.

Firenze, 30 gennaio 2013

f.to IL RETTORE
 Alberto Tesi

Allegato A

Sezioni del Dipartimento di Scienze della Salute

Il Dipartimento di Scienze della Salute si articola nelle seguenti sei Sezioni:

1. Anestesiologia, Terapie Intensiva e Terapia del Dolore

Lo sviluppo della Medicina moderna verso un'attività clinica che si basa sul principio dell' "alta intensità di cura", rende la sezione di Anestesiologia, Terapia Intensiva e Terapia del Dolore l'unica, nell'ambito del panorama delle discipline presenti in Ateneo, in grado di sviluppare programmi di ricerca e didattica, diretti all'assistenza dei pazienti critici o "fragili". In questo ambito la Sezione ha l'obiettivo fondamentale del controllo della sofferenza fisica e spirituale, con programmi operativi che siano diretti all'integrazione tra la medicina intensiva altamente tecnologica e la medicina palliativa e del dolore. L'anestesiologia, l'intensivologia e l'algologia si correlano tra loro e sviluppano la loro attività didattica, di ricerca e di assistenza in stretta collaborazione con altre discipline quali la farmacologia clinica, l'oncologia, la psicologia ed altre ancora.

2. Farmacologia Clinica e Oncologia

La comprensione dei meccanismi che regolano la funzione dei farmaci nell'uomo sano e malato e degli aspetti dinamici e cinetici che ne determinano l'effetto sta alla base della appropriatezza terapeutica. Se ciò è particolarmente rilevante in generale, è indispensabile nelle patologie oncologiche, dove le basi farmacogenetiche della risposta ai medicinali stanno divenendo strumento fondamentale per una terapia personalizzata, che a sua volta costituisce l'aspetto più innovativo della moderna medicina personalizzata. La sezione riunisce al suo interno esperienze e conoscenze specifiche sia di farmacologia preclinica e clinica che di oncologia, rendendola quindi unica nel panorama dell'Ateneo.

3. Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica

Le competenze dei componenti della Sezione coprono il vasto campo della Sanità Pubblica e della Medicina Preventiva, a partire dalle classiche tematiche di Epidemiologia e Prevenzione delle Malattie Infettive, Epidemiologia e Prevenzione delle Infezioni Trasmesse mediante Alimenti, Epidemiologia e Prevenzione di Malattie Cronico-Degenerative, Igiene Ambientale e Contaminazione Chimica, Igiene Ospedaliera e delle Strutture Sanitarie, per estendersi ai settori dell'Organizzazione Sanitaria e del Management Sanitario, della Farmaco-Economia applicata a tematiche di Medicina Preventiva, e della Valutazione delle Tecnologie Sanitarie (Health Technology Assessment o HTA). La Sezione è impegnata nello sviluppo delle più moderne tecniche per la diagnosi di comunità e per la sorveglianza e il monitoraggio epidemiologico in tutti i campi della medicina preventiva.

4. Psicologia e Psichiatria

La Sezione costituisce la struttura di coordinamento scientifico, didattico e professionale dei settori scientifico disciplinari di Psicologia e di Psichiatria presenti nel Dipartimento. Gli interessi culturali e scientifici della sezione riguardano la descrizione, misurazione, spiegazione di processi mentali normali e disfunzionali e i loro correlati, in una prospettiva individuale, sociale ed evolutiva. Particolare attenzione viene prestata ai fattori che possono promuovere le condizioni di benessere socio-psico-biologico e i relativi comportamenti anche preventivi, in diversi contesti ambientali. La sezione si propone quindi di: promuovere, sviluppare e diffondere sia la ricerca di base e applicata sia l'intervento in ambito psicologico e psichiatrico, prestando attenzione alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità; ampliare e potenziare la rete di scambi scientifici e culturali e le opportunità di progetti con altre università italiane ed estere; aggregare istituzionalmente competenze ed esperienze presenti all'interno del Dipartimento intorno a progetti di ricerca scientifica, di sviluppo culturale e di intervento, da realizzare anche in risposta a possibili richieste esterne; rappresentare un punto di riferimento scientifico, didattico e professionale per qualità di contenuti di ricerca e per innovazione delle metodologie e strumenti nell'area psicologica e psichiatrica.

5. Pediatria, Ostetricia e Ginecologia e Scienze Infermieristiche

La Sezione di Pediatria, Ostetricia e Ginecologia, e Scienze Infermieristiche è una realtà unica nell'Ateneo di Firenze perché comprende in sé l'intero percorso dell'età evolutiva partendo dagli aspetti ostetrici e ginecologici per continuare poi con la nascita e quindi l'infanzia e l'adolescenza. Sono presenti nella Sezione competenze e professionalità endocrinologiche, auxologiche, infettivologiche ed immunologiche e di scienze infermieristiche che consentono l'ottimale sviluppo di ricerche integrate. Punto di forza è la cooperazione fra scienze infermieristiche e competenze ostetrico-ginecologiche e pediatriche. Questa sinergia di ricerca si trasferisce nelle due Aziende Ospedaliero-Universitarie dove la Sezione opera, in una più ampia visione e operatività che poi sul piano clinico consente di trasmettere agli studenti ed ai giovani colleghi quelle conoscenze

fondamentali per assistere con cure prenatali, screening neonatali, vaccinazioni ed altri interventi l'evoluzione armonica della madre e del bambino fino al completamento dell'età evolutiva.

6. Scienze Medico Forensi

Le Scienze Medico-Forensi comprendono, sul piano della ricerca, le attività biomedicolegali il cui significato di sostanza è lo studio dei processi biologici, chimici e biochimici considerati alla luce degli elementi di Diritto e legislativi che li coinvolgono. In tal senso si evidenziano la Patologia Forense, la Tossicologia Forense, la Odontologia Forense, la Genetica Forense dotate di caratteristiche indubbie di individualità, ma spesso embricantisi per aspetti di comune interesse (basti pensare allo studio delle cause della morte riconducibili all'assunzione di sostanze stupefacenti ovvero ai problemi di carattere identificativo coinvolgenti i trattamenti odiatrici ed il DNA). Sul piano più specificamente dottrinario, avente, peraltro, pari valore e dignità nei riflessi della ricerca scientifica, le Scienze Medico-Forensi implicano lo studio e l'approfondimento di argomenti biologici interferenti con il Diritto, inteso come Diritto Sanitario e della Responsabilità Professionale (penale e civile), Diritto delle Assicurazioni Private e Sociali, Diritto dell'Assistenza Sociale, metodologia della valutazione del danno, Criminologia e Criminalistica. Tali aspetti denotano l'assoluta originalità delle Discipline coinvolte, motivando la necessità di istituire apposita Sezione Dipartimentale.

Il Dipartimento di Scienze della Salute si compone di alcuni settori scientifico disciplinari referenti ed omogenei di grande rilevanza scientifico didattica che non possono essere ricondotti in altro e differente contesto come il MED41 i cui colleghi costituiscono la Sezione di Anestesiologia, Terapie Intensiva e Terapia del Dolore ed i colleghi MED43 che costituiscono la sezione di Scienze Medico Forensi. Per queste due Sezioni che non raggiungono al momento la numerosità di 10 professori e ricercatori, ma per i quali si prevede un significativo aumento della numerosità dei componenti, si chiede la deroga.